

DMZ AGGIORNA N.219 DEL 02 DICEMBRE 2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PEGGIORAMENTO RISULTATO ECONOMICO - CHIAMATO: “*PEREQUATIVO*” (DISTRIBUZIONE PIU’ EQUA)

PUBBLICATO IL DECRETO DEL MEF (seconda parte)

Continuiamo ad analizzare il contributo a fondo perduto perequativo analizzando nel dettaglio le modalità di calcolo.

Il contributo spetta applicando le seguenti percentuali sulla **differenza “netta” dei risultati economici dell’esercizio 2020 sull’esercizio 2019**:

- **30%** per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi, indicati nella dichiarazione dei redditi 2019, fino a 100.000 euro;
- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.000 e 400.000 euro;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

Precisiamo che:

- 1) la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 va diminuita dell’importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate;
- 2) il contributo perequativo non spetta se l’ammontare degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ad esempio, se la differenza dei risultati di esercizio 2020/2019 è di € 29.000 e i contributi a fondo perduto già ricevuti ammontano ad € 30.000 NON spetta nessun ulteriore contributo.

Lo Studio resta a completa disposizione